



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

VISTO l'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, che sottopone ad accisa i prodotti energetici;

VISTO l'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale si stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili sono ridotte al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio;

VISTO l'articolo 1, comma 291, della predetta legge n. 244 del 2007, che stabilisce le condizioni necessarie per l'adozione del decreto di cui al comma 290;

VISTO l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 21 marzo n. 21, il quale stabilisce che il decreto di cui al predetto articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 può essere adottato anche con una cadenza diversa da quella prevista dall'articolo 1, comma 291, della medesima legge;

CONSIDERATO che, con riferimento al periodo dal 1° marzo 2022 al 31 marzo 2022, si sono verificate le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della predetta legge n. 244 del 2007 per l'adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 290, della medesima legge;

VISTO l'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che ha istituito il Ministero della transizione ecologica attribuendo al medesimo, in particolare, le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e dei provvedimenti ad essi inerenti precedentemente attribuiti al Ministero dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1

Rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa



1. Al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'ultima previsione, derivanti dall'aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, le aliquote di accisa, di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

- a) benzina: 478,40 euro per mille litri;
- b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi.

2. Le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano a decorrere dal 22 aprile 2022 e fino al 2 maggio 2022. L'aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti usati come carburanti di cui al comma 1, lettera c), si applica a decorrere dal 21 aprile 2022 e fino al 2 maggio 2022.

Art. 2

Compensazione dell'incremento dell'imposta sul valore aggiunto

1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con quota parte, pari a 329,13 milioni di euro, del maggior gettito conseguito nel periodo dal 1° marzo 2022 al 31 marzo 2022 in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro dell'economia e delle finanze



Il Ministro della transizione ecologica



06 APR. 2022